

La vigilanza da parte del personale scolastico di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola...

Data: 16/12/2019

Area Tematica: Sicurezza

Argomenti: [Alunni/Vigilanza: dal cancello alla fermata dello scuolabus](#)

Keywords:

#pbb #portone #trasporto #salire #scendere #mezzo #regolamento #baricentro #prospettiva #capovolgere
#autorizzazione

Domanda

Alla luce della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 21593/2017, sussiste un preciso obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni (anche della scuola secondaria di primo grado); tale principio richiede una specifica nota di revisione/integrazione del Regolamento d'Istituto e la pubblicazione di disposizioni del DS relativamente all'accompagnamento degli alunni fino alla consegna degli stessi al personale addetto al trasporto scolastico? Ringrazio anticipatamente dell'attenzione.

Risposta

Ad avviso della redazione la premessa posta a base del quesito non appare corretta. Invero, l'ordinanza (non sentenza) della Cassazione n. 21593/2017 ha affermato (anzi: confermato) la responsabilità contrattuale dell'Amministrazione scolastica per omessa vigilanza sui minori in una fattispecie in cui con il regolamento di istituto la scuola si era impegnata attraverso il personale scolastico a far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino.

Come si è più volte osservato in precedenti consultazioni redazionali, la Corte non ha pronunciato alcun principio innovativo, essendosi limitata a prendere atto che la scuola aveva assunto un impegno espresso nel proprio regolamento d'istituto nei confronti dell'utenza. A seguito dell'istruttoria espletata in primo grado, era emerso che l'impegno (cui la scuola si era autovincolata) era rimasto inadempito: di qui la condanna al risarcimento giacché "pacta sunt servanda".

In questa prospettiva, anche in considerazione della peculiare situazione di fatto scrutinata dalla Corte, non appare corretto ritenere che la pronuncia in parola abbia imposto agli istituti scolastici di rivedere i propri regolamenti.

Al contrario, il fatto veramente nuovo è costituito dall'introduzione dell'art. 19 bis del D.L. n.148/2017 in materia di uscita autonoma da scuola dei minori di anni quattordici. Sull'argomento si rinvia agli approfondimenti contenuti nell'opera "Il diritto per il dirigente scolastico", Spaggiari, 2019, nonché ai pareri presenti nella Banca Dati di Italia Scuola.

Ciò premesso, basti in questa sede ricordare come la nuova norma abbia capovolto la prospettiva precedente, spostando il baricentro decisionale dalla scuola (cui in precedenza competeva il potere autorizzativo) ai genitori, i quali ultimi possono, ricorrendo determinati presupposti, autorizzare il minore di anni quattordici a rientrare a casa al termine delle lezioni senza accompagnatore.

Il secondo comma del richiamato art.19 bis è specificamente dedicato al servizio di scuolabus.

Fatta questa doverosa precisazione, certamente l'art. 19 bis del D.L. n. 148/2017 rende opportuna una rivisitazione del regolamento d'istituto in punto uscita da scuola, posto che la norma non fissa dei limiti minimi di età e, comunque, lascia (limitati) margini di apprezzamento in capo alla scuola circa la sussistenza dei presupposti legittimanti l'autorizzazione genitoriale. In tal senso, la redazione da tempo suggerisce che la scuola provveda a disciplinare la fattispecie circoscrivendo, salve eccezioni, la fascia d'età per la quale viene ritenuta ammissibile l'autorizzazione genitoriale e prevedendo il potere della scuola di opporre un diniego in tutte le circostanze in cui, detta autorizzazione appaia macroscopicamente irragionevole.

esplicita autorizzazione della Direzione.